

# **COMUNE DI GUARDAVALLE**

## **PROVINCIA DI CATANZARO**



### **REGOLAMENTO**

### **PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA**

### **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TERRITORIO**

### **DEL COMUNE DI GUARDAVALLE**

**APPROVATO CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 26 DEL 28/10/2021**  
**ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto, principi e finalità del Regolamento

Art. 2 – Albo speciale dei beni immobili confiscati

Art. 3 – Linee guida per la destinazione dei beni confiscati

Art. 4 – Proposta di utilizzo e manifestazione di interesse

Art. 5 – Acquisizione al patrimonio indisponibile – Gestione del bene

Art. 6 – Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali

Art. 7 – Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali

Art. 8 – Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione

Art. 9 – Beni destinati ad attività lucrative

Art. 10 – Provvedimento di concessione

Art. 11 – Obblighi del concessionario

Art. 12 – Consegna del bene al concessionario

Art. 13 - Garanzie

Art. 14 - Recesso

Art. 15 - Durata della concessione

Art. 16 – Controlli

Art. 17 – Revoca

Art. 18 – Attività di monitoraggio

Art. 19 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 20 – Disposizioni finali

## **ART. 1**

### **OGGETTO PRINCIPI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel territorio del Comune di Guardavalle.

L'Ente, in conformità alle finalità del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di diffusione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per sostenere l'inserimento sociale e lavorativo.

Per il perseguimento delle suddette finalità, il Comune di Guardavalle conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza.

I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile dell'Ente sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) istituzionale;
- b) sociale e/o culturale artistica: realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale, di superare condizioni di disagio sociale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la comunità. Si promuovono progettualità in favore di giovani, anziani, minori, disabili, immigrati, senza fissa dimora, vittime di violenza e, comunque, attività di interesse socialmente rilevanti (salute mentale, legalità, accesso al lavoro, culturali/artistiche, ecc.).

La finalità lucrativa dei beni confiscati è ammessa soltanto in via residuale, nel rispetto della normativa vigente in materia e come disciplinato all'art. 9 del presente Regolamento.

## **ART. 2**

### **ALBO SPECIALE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI**

È istituito un "Albo Speciale" di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.

Nell'Albo, attraverso l'utilizzo di apposite schede, dovranno essere catalogati tutti i beni con il relativo stralcio planimetrico, ai fini della esatta individuazione, ed indicate le vicende riguardanti ciascun bene, specificandone la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Qualora il bene sia utilizzato per finalità lucrative, viene riportato altresì l'ammontare del canone di locazione e la destinazione degli introiti, vincolati al fondo speciale di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

L'Albo è aggiornato con cadenza mensile ed è pubblicato all'Albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune in un'apposita Sezione, denominata "Beni Confiscati", collocata nella home page.

L'Area Tecnico Manutentiva, a cui viene attribuita la competenza per i beni confiscati, è responsabile della formazione e tenuta dell'Albo Speciale e ne cura il costante aggiornamento.

L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo assolve agli obblighi di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'Albo dovrà essere istituito entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

## **ART. 3**

### **LINEE GUIDA PER LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI**

All'inizio di ciascun anno, entro il mese di Gennaio, la Giunta Comunale emana un atto di indirizzo che stabilisca le linee guida dell'Amministrazione per la destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche di nuova assegnazione e/o restituiti al Comune per scadenza della concessione.

Con la suddetta deliberazione vengono individuati:

- i beni da destinare a finalità istituzionali;
- i beni da destinare a finalità sociale e/o culturale artistica, da assegnare tramite Avviso pubblico ai soggetti di cui all'art. 48 comma 3 lettera c) del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;
- i beni da destinare a finalità lucrativa.

I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dall'Ente per finalità di lucro e i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

All'atto della consegna dell'immobile assegnato il competente ufficio fornisce all'assegnatario una targa di metallo o materiale plastico, di dimensioni cm. 30 x cm. 50, da esporre all'interno del bene e riportante lo stemma del Comune di Guardavalle con la dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata".

#### **ART. 4**

#### **PROPOSTA DI UTILIZZO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Al fine di acquisire un bene confiscato, il Comune di Guardavalle dovrà esprimere manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (in seguito A.N.B.S.C.).

Il competente ufficio, ricevute le informazioni da parte dell'A.N.B.S.C. (elenco dei beni confiscati resi disponibili, caratteristiche fisiche e/o planimetriche, caratteristiche giuridiche), avvia la fase istruttoria che prevede le seguenti attività:

- espletamento di uno specifico sopralluogo tecnico congiunto con la Polizia Municipale, concordato con l'A.N.B.S.C. ed avente ad oggetto il bene confiscato di cui si intende richiedere l'acquisizione;
- predisposizione di un verbale contenente i dati rilevati in sede di sopralluogo in merito a:
  - stato dei luoghi;
  - stato di occupazione;
  - stato di manutenzione;
  - consistenza;
  - conformità urbanistica;
  - abitabilità e titoli edilizi;
  - difformità edilizia ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti.

L'ufficio competente, acquisite tutte le informazioni, su indicazione dell'Amministrazione, espressa mediante atto di indirizzo, redige un progetto di massima che specifichi l'effettiva destinazione del bene interessato e le finalità istituzionali e/o sociali che con esso si intendono perseguire, in coerenza con quanto disposto dal presente Regolamento, compresa, possibilmente, la valutazione degli aspetti economici relativi alla gestione del bene stesso.

L'ufficio, a completamento della procedura di cui sopra, comunica tempestivamente la manifestazione d'interesse dell'Ente all'A.N.B.S.C.

Il procedimento di cui al presente articolo dovrà concludersi nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dall' A.N.B.S.C..

#### **ART. 5**

#### **ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE – GESTIONE DEL BENE**

A seguito del Decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'A.N.B.S.C., l'ufficio concorda con l'A.N.B.S.C. e la Polizia Municipale, la data per la consegna materiale del bene.

Dopo la presa in consegna dell'immobile, si provvederà all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale ed a tutti gli atti consequenziali di competenza compresa la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.

L'ufficio competente assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa civilistica in materia.

L'assegnazione o l'utilizzazione dei beni oggetto del presente Regolamento deve avvenire entro un anno dal decreto di trasferimento dell'A.N.B.S.C. ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

**ART. 6**  
**UTILIZZO DIRETTO PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI**

Il competente ufficio valuta l'utilizzo degli immobili confiscati quali sedi istituzionali. La valutazione dovrà essere fatta non solo per l'utilizzo come sede, ma anche per la destinazione ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

**ART. 7**  
**CONCESSIONE A TERZI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI**

Il Comune di Guardavalle può assegnare i beni confiscati in concessione, a titolo gratuito, mediante procedura ad evidenza pubblica, dando parità di trattamento ai soggetti appartenenti alle categorie individuate nel vigente codice delle leggi antimafia (art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).

Tali assegnazioni avvengono nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e trasparenza, dandone adeguata pubblicità.

Non possono concorrere all'assegnazione mediante provvedimento di concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitano, all'interno del Comune di Guardavalle, poteri autoritativi o negoziali, ovvero li abbiano esercitati nel triennio precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui in seguito, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado.

Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

L'Avviso Pubblico, rivolto ai soggetti indicati all'art. 48 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., è finalizzato alla realizzazione di progetti che promuovano la cultura della legalità e del contrasto alla mafia, con le finalità previste dal presente Regolamento.

L'Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente e deve contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare:

- finalità d'uso del bene;
- modalità di presentazione dei progetti;
- criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti;
- ubicazione, consistenza, planimetrie e dati della classificazione catastale, impianti sussistenti ed eventuale esistenza di vincoli sul bene.

Si applicano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È requisito di ammissione alla procedura la costituzione formale da almeno un anno del soggetto giuridico partecipante, documentabile mediante atto costitutivo o documento analogo, recante la forma dell'atto pubblico notarile e/o regolarmente registrato e depositato presso l'Agenzia delle Entrate.

**ART. 8**  
**COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DELL'ASSEGNETARIO**  
**E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE**

I progetti presentati secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico dai soggetti che intendono partecipare alla procedura di assegnazione dei beni confiscati sono valutati da un'apposita Commissione giudicatrice composta dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, dal Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria e dal Segretario Comunale.

La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dall'Avviso pubblico.

I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

Nella scelta dell'assegnatario la Commissione dovrà tener conto:

- del piano economico-finanziario comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale su base quinquennale, comprovanti la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
- dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della

- collettività e della potenziale ricaduta occupazionale del progetto;
- di eventuali prospettive di sviluppo e di nuova occupazione;
- della coerenza del progetto con le finalità di promozione e rafforzamento della cultura della legalità;
- di eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
- di eventuali esperienze nella gestione di un bene confiscato;
- della complementarietà della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso;
- della composizione e qualità della rete di intervento del/i soggetto/i proponente/i negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso.

## **ART. 9 BENI DESTINATI AD ATTIVITÀ LUCRATIVE**

I beni che non sono stati assegnati o utilizzati dall'Ente per le finalità previste, per motivi non imputabili all'Amministrazione, possono, come da normativa di riferimento, essere destinati a finalità lucrative.

I beni di cui sopra sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico e secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal presente Regolamento.

Il canone concessorio viene stimato dall'ufficio e confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di attività legate al sociale.

La gestione dei beni confiscati per finalità lucrative rimane in capo all'Area Tecnico manutentiva.

Non possono concorrere all'assegnazione mediante provvedimento di concessione amministratori o dipendenti comunali che esercitino, all'interno del Comune di Guardavalle, poteri autoritativi o negoziali, ovvero li abbiano esercitati nel triennio precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui in seguito, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado.

Non possono concorrere, altresì, i soggetti che versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

Si applicano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 10 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

Il provvedimento di concessione viene emesso dal competente ufficio in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la selezione del soggetto giuridico a cui assegnare l'immobile.

Il provvedimento di concessione contiene necessariamente i seguenti elementi:

- l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie, nonché dagli estremi catastali;
- l'esatta individuazione della finalità pubblica o dell'interesse pubblico che giustifica la concessione, con la specificazione che tale interesse deve persistere per tutta la durata della concessione;
- il progetto alla base della concessione;
- gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
- il canone annuo e le modalità e/o i termini di pagamento ove previsto;
- la durata della concessione;
- il divieto di subconcessione;
- la previsione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, senza preavviso, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi presso l'immobile ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento;
- l'elencazione delle inadempienze gravi comportanti la revoca della concessione;
- le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Sono a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto.

L'Assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune di Guardavalle o di altri enti pubblici interessati.

L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

## **ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione il cui schema è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.

Precedentemente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'aggiudicatario presta le garanzie di cui all'art. 13 del presente Regolamento e stipula un contratto di assicurazione contro i danni al bene in concessione e alle persone, in relazione all'uso dello stesso.

Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento concessorio, l'aggiudicatario è chiamato a provvedere alla sottoscrizione del disciplinare di concessione che regola le obbligazioni poste a suo carico.

La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto alla concessione e l'escussione delle garanzie previste per la partecipazione all'avviso pubblico.

Il disciplinare di concessione prevede in capo al concessionario i seguenti obblighi:

- mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Ente delle eventuali disfunzioni degli impianti;
- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Guardavalle, Ente concedente, per violazioni in materia;
- garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi qualora, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Guardavalle, Ente concedente, per violazioni in materia;
- inviare al competente ufficio dell'Ente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della struttura associativa;
- informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile;
- divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
- attenersi al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione;
- impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune di Guardavalle;
- pagare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il canone concessorio, laddove previsto;
- provvedere alle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- volturare a proprio nome le utenze necessarie alla gestione ed alla conduzione dell'immobile. L'onere delle spese per utenze e servizi a rete è a carico del concessionario a decorrere dal giorno della consegna dell'immobile fino al giorno della riconsegna. Copia dei pagamenti effettuati deve essere trasmessa annualmente all'Ente a corredo della relazione annuale;
- manlevare il Comune di Guardavalle da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in uso nonché alle persone o comunque a terzi derivanti dall'utilizzo dello stesso;
- reintegrare, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune di Guardavalle, il deposito cauzionale qualora sia escusso, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze contrattuali;
- stipulare in favore dell'Ente, provvedendo altresì a rinnovarla per l'intera durata della concessione, apposita polizza assicurativa "All Risks" per danni a terzi, ivi compresi danni derivanti dalla responsabilità civile e per rischi che possano gravare sull'immobile, anche da incendio, atti vandalici e cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario;
- consentire al Comune di Guardavalle di effettuare i controlli previsti dal presente Regolamento;
- rispettare altri eventuali obblighi riferiti a casi specifici e inseriti nel disciplinare di concessione;
- tenere informata l'Amministrazione attraverso l'invio annuale di una relazione sulle attività svolte e sui risultati di gestione dalla quale si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto proposto;
- esporre la targa di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Alla verifica del rispetto degli obblighi del concessionario di cui sopra provvederà l'ufficio competente dell'Ente.

Eventuali oneri e adempimenti fiscali connessi alla sottoscrizione della concessione sono a carico del concessionario.

## **ART. 12 CONSEGNA DEL BENE AL CONCESSIONARIO**

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Al momento della consegna è prodotto processo verbale descrittivo dello stato dell'immobile, sottoscritto dall'Ente e dal concessionario.

## **ART. 13 GARANZIE**

La presentazione del progetto per la partecipazione alla selezione pubblica per la concessione dei beni confiscati, è subordinata alla costituzione, da parte dei proponenti, di una garanzia provvisoria da versare all'Ente secondo le prescrizioni previste dall'avviso pubblico.

L'importo della garanzia è di:

- tre mensilità calcolate al 100% del canone di mercato stimato dal competente ufficio, nel caso di concessioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- tre mensilità calcolate al 20% del canone di mercato stimato dal competente ufficio, nel caso di concessioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

L'Amministrazione provvede tempestivamente e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione della concessione allo svincolo delle somme di cui al presente comma nei confronti di tutti i partecipanti. L'aggiudicatario è tenuto a versare all'Ente un deposito cauzionale di importo equivalente alla garanzia provvisoria di cui al comma precedente.

Al termine del rapporto concessorio, il deposito cauzionale di cui al comma precedente viene restituito, previa riconsegna dell'immobile ed a seguito di verifica degli adempimenti previsti a carico del concessionario e dello stato manutentivo dell'immobile stesso, nei modi e nei tempi stabiliti nella concessione.

Limitatamente alle concessioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il concessionario stipula apposita polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione o comunque previsti dalla legge, il cui valore deve essere pari all'importo del canone annuo di concessione.

La garanzia di cui al comma precedente deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria deve avere efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al novantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile ferme restando le prerogative di legge.

Nel caso di escussione della fidejussione, ovvero di trattenimento del deposito cauzionale, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e comunque non oltre quindici giorni, a reintegrare garanzia e deposito, pena la revoca per giusta causa del titolo concessorio, come da art. 17 del presente Regolamento.

Il deposito cauzionale ed il valore assicurato dalla garanzia fidejussoria vengono adeguati annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

## **ART 14 RECESSO**

Fatte salve diverse pattuizioni, è facoltà del concessionario rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante recesso, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi con raccomandata A.R.

o P.E.C. almeno 90 giorni prima della data prevista dal concessionario per l'interruzione del rapporto concessorio.

In tal caso, il canone di concessione sarà comunque dovuto fino al mese di riconsegna e il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto già anticipatamente versato.

In caso di mancato preavviso da parte del concessionario, Il Comune di Guardavalle trattiene l'intero deposito cauzionale.

In caso di recesso entro un anno dall'aggiudicazione della concessione si procede ad una nuova assegnazione attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura ad evidenza pubblica.

## **ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE**

Le concessioni hanno durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e sono rinnovabili una sola volta per ulteriori 3 (tre) anni, previo accertamento della permanenza dei requisiti legittimanti la concessione e rideterminazione del canone, ove previsto.

La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata con raccomandata A.R. o P.E.C. all'Ente almeno 6 mesi prima della scadenza.

È facoltà dell'Amministrazione procedere o meno al rinnovo, con atto motivato.

È obbligo del concessionario riconsegnare il bene entro i termini previsti dalla concessione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

## **ART. 16 CONTROLLI**

Il competente ufficio, con il supporto della Polizia Municipale, effettua i necessari controlli sul concessionario, sull'attività svolta dallo stesso e sui beni concessi, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, nel presente Regolamento, nella concessione.

Nello specifico deve essere accertata la permanenza, a carico del concessionario, dei requisiti concessori e l'attività svolta nel bene concesso che dovrà essere rispondente al progetto.

A tal fine può, in ogni momento, l'Ente potrà procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio presso il concessionario e a richieste di documenti e certificati probatori ritenuti necessari.

In ogni caso le verifiche dovranno essere svolte almeno una volta all'anno.

## **ART. 17 REVOCA**

Qualora l'Ente, per fini di pubblico interesse, necessiti di rientrare in possesso del bene, il competente ufficio, previa comunicazione di avvio del procedimento, notifica al concessionario il provvedimento di revoca, con richiesta di rilascio dell'immobile a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

Al di fuori dei casi di cui sopra, la concessione è revocata con provvedimento adottato dall'ufficio competente, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/90 e s.m.i., a seguito di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Accertata la sussistenza della violazione, il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o P.E.C., assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la revoca della concessione viene disposta con provvedimento Dirigenziale.

In caso vengano meno i requisiti soggettivi o per gravi violazioni di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto concessorio è disposta la revoca immediata del provvedimento di concessione.

Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione medesima, né per le spese a qualsiasi ulteriore titolo sostenute, né la restituzione del deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale viene restituito nei soli casi di cui al comma 1 del presente articolo.  
Il concessionario, intervenuta la revoca della concessione, è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose.  
Qualora per liberare i locali fosse necessario l'intervento dell'Amministrazione, la stessa procede in danno.  
Nel caso in cui la revoca intervenga entro un anno dall'aggiudicazione, si procede allo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura pubblica afferente il bene interessato ai fini di provvedere ad un'ulteriore assegnazione.

#### **ART. 18 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

Il competente ufficio invia annualmente al Sindaco, una relazione contenente criticità e punti di forza riscontrati nel processo di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, proposte di miglioramento, aggiornamenti normativi in materia e quanto altro ritenuto utile al fine di agevolare il corretto utilizzo dei beni acquisiti.

#### **ART. 19 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento verrà pubblicato, dandone particolare evidenza, nel sito istituzionale dell'Ente ed entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

#### **ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI**

L'inadempimento delle attività, degli oneri e degli obblighi individuati dal presente Regolamento in capo ai Dirigenti coinvolti nel procedimento dell'acquisizione e della gestione dei beni confiscati darà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Nominata con DPR del 23/02/2021, notificato in data 16/03/2021, prot. n.2064 di pari data;  
Con i poteri del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione n. 1 del 18/03/2021, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune"

Letta ed esaminata la proposta che precede e ritenutala meritevole di approvazione,

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questo Ente;

con voti unanimi

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di cui in oggetto, così come formulata dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e che deve intendersi integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Con successiva ed unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci

DOTT. UMBERTO PIO ANTONIO CAMPINI

DOTT. SSA MANUELA CURRA'

DOTT. GINO ROTELLA

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
Guardavalle, li 29.10.2021

Il Responsabile dell'Albo On- line

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

- del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
- del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000  
(immediata eseguibilità)

Guardavalle

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci